Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 146 del 24 giugno 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma
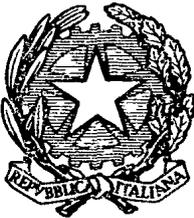
PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 giugno 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 102

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1996.

Determinazione delle tariffe telefoniche internazionali.

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1996.

Determinazione delle tariffe telefoniche ridotte per elevati volumi di traffico.

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1996.

Determinazione delle tariffe telefoniche per il servizio di addebito automatico di chiamata (numero verde) e per le prestazioni di fonia avanzata.

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1996.

Determinazione delle tariffe promozionali per il traffico telefonico internazionale (call again).

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1996.

Individuazione dei contributi, canoni e tariffe per le prestazioni fornite sulla rete di telecomunicazioni numerica, integrata nei servizi (ISDN).

SOMMARIO

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 16 maggio 1996.

Determinazione delle tariffe telefoniche internazionali.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 1972, concernente la tariffa ridotta per le comunicazioni telefoniche richieste presso le accettazioni pubbliche dai familiari per corrispondere con gli emigrati italiani nella Repubblica Federale Tedesca, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Svizzera e Gran Bretagna;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, così come modificata con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989;

Visto il regolamento internazionale delle telecomunicazioni (Melbourne 1988);

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990 concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, concernente disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1992, concernente la determinazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensità di traffico della rete telefonica pubblica commutata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1992, n. 427, concernente il regolamento sulle aree di telecomunicazione avanzata;

Vista la convenzione stipulata il 29 dicembre 1992 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Iritel, approvata con decreto ministeriale 29 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992, così come modificata dalla convenzione aggiuntiva stipulata il 22 dicembre 1993 ed approvata con decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993;

Visto il «piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazione» approvato dal CIP con provvedimento n. 20/1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992;

Visto il decreto interministeriale 16 marzo 1994 concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1994;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1994 concernente le tariffe telefoniche internazionali pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1994;

Vista la delibera CIPE del 16 dicembre 1994 concernente «determinazioni inerenti al settore delle telecomunicazioni» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tariffe per le comunicazioni telefoniche internazionali per ciascun paese e zona di tassazione sono riportate nella tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per le comunicazioni in teleselezione si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo le modalità indicate nella tabella *A*. Il valore di ciascun impulso è quello stabilito dalle disposizioni vigenti per le comunicazioni teleselettive urbane ed interurbane.

3. Per le comunicazioni effettuate tramite operatore, le tariffe sono espresse in lire per minuto. Per ogni comunicazione effettuata si applica, inoltre, una quota fissa aggiuntiva secondo le modalità previste nella stessa tabella *A*.

4. Alle comunicazioni multiple, ove disponibili, per i primi due partecipanti nei due paesi sono applicate le tariffe (comprensive delle quote fisse aggiuntive) stabilite per le comunicazioni personali; per ogni partecipante addizionale in Italia, un terzo della stessa tariffa; per ogni partecipante addizionale nel Paese estero la tariffa internazionale ivi prevista.

5. Le tariffe sono comprensive della soprattassa di cui all'art. 292 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

6. Alle comunicazioni telefoniche internazionali effettuate da telefono a disposizione del pubblico si applicano le medesime disposizioni previste per l'analogo servizio nazionale.

Art. 2.

1. Per le comunicazioni tramite operatore, effettuate da titolari di carta di credito telefonica italiana, generate da paesi esteri e dirette verso paesi esteri (third country calling), si applica una tariffa minutaria pari alla somma delle tariffe delle due tratte nonché una quota fissa aggiuntiva, secondo le modalità indicate nella tabella *B* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le suddette tariffe minutarie sono comprensive della soprattassa di cui al comma 5 dell'art. 1.

Art. 3.

1. Alle comunicazioni internazionali effettuate tramite collegamenti commutati a 64 Kbit/s si applica una tariffa determinata secondo le modalità di seguito indicate:

a) per le connessioni analogiche, mediante l'invio al contatore dell'abbonato chiamante di impulsi di conteggio nella misura in vigore per le comunicazioni internazionali effettuate attraverso la rete telefonica pubblica commutata;

b) per le connessioni numeriche, mediante l'invio al contatore dell'abbonato chiamante di impulsi di conteggio nella misura indicata nella tabella *C*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Salvo quanto previsto al comma 1 dell'art. 4, il valore di ciascun impulso è fissato pari a L. 127.

2. Le tariffe di cui al comma 1 sono comprensive della soprattassa di cui al comma 5 dell'art. 1.

Art. 4.

1. Limitatamente alle comunicazioni internazionali originate dalla rete numerica integrata nei servizi (ISDN), e salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, il valore di ciascun impulso è fissato pari a L. 114.

2. Compatibilmente con le disponibilità degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, all'utenza che sottoscrive l'abbonamento alla rete numerica integrata nei servizi (ISDN) si applicano le condizioni tariffarie di cui alla tabella *D*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Le tariffe di cui al comma 1 sono comprensive della soprattassa di cui al comma 5 dell'art. 1.

4. L'addebito degli scatti determinati dagli impulsi di conteggio relativi alle varie tipologie di comunicazioni avviene sulla base delle norme tecniche di omologazione dei contatori o dei dispositivi equivalenti.

5. In sede di emissione delle bollette, il numero degli scatti rilevati per periodi mensili è considerato cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione; il periodo di fatturazione può decorrere da qualsiasi giorno del mese di inizio della rilevazione.

Art. 5.

1. La società concessionaria, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, può applicare particolari condizioni tariffarie all'utenza interessata a sviluppare elevati volumi di traffico.

Art. 6.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla medesima data sono abrogati i decreti ministeriali 9 marzo 1972 e 17 marzo 1994, citati nelle premesse.

Roma, 16 maggio 1996

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ARCELLI

Il Ministro del tesoro
DINI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1996
Registro n. 4 Poste, foglio n. 220

TABELLA A

TARIFFE TELEFONICHE INTERNAZIONALI

ZONA DI TASS.NE	RELAZIONI TELEFONICHE TRA L'ITALIA E I SEGUENTI PAESI	TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEFONICO (1)			
		IN TELESELEZIONE (2) (RITMO IN SECONDI)			TRAMITE OPERATORE
		ORDINARIA SECONDI	RIDOTTA A SECONDI	RIDOTTA B SECONDI	TARIFFA PER MINUTO (11) LIRE
I-A	- dal distretto di GORIZIA verso le reti di NOVA GORIKA (SLOVENIA), - dal distretto di TRIESTE verso le reti di CAPODISTRIA e POSTUMIA (SLOVENIA), - dai distretti di COMO, MENAGGIO e VARESE verso le reti di LUGANO (SVIZZERA).	TARIFFA INTERURBANA NAZIONALE DA 15 A 30 KM (12)			
I-B	- dal distretto di SAN REMO verso il dipartimento delle Alpi marittime (NIZZA, ST SAUVEUR SUR TINEE', LANTOSQUE, SOSPEL e CANNES) (FRANCIA), - dal distretto di UDINE verso le reti di NOVA GORIKA (SLOVENIA), - dal distretto di AOSTA verso le reti di MARTIGNY (SVIZZERA), - dal distretto di CHIAVENNA e di SONDRIO verso le reti di ST MORITZ (SVIZZERA), - dal distretto di DOMODOSSOLA verso le reti di BRIGA (SVIZZERA)	TARIFFA INTERURBANA NAZIONALE DA 30 A 60 KM (12)			
II	- dai distretti di BOLZANO, BRESSANONE, BRUNICO e MERANO alle reti del TIROLO (AUSTRIA); - dai distretti di TARVISIO e TOLMEZZO alle reti della CARINZIA e del TIROLO orientale (AUSTRIA), - dai distretti di GORIZIA e TRIESTE al compartimento di RIJEKA ex-FIUME (CROAZIA); - dai distretti di GORIZIA e TRIESTE verso la SLOVENIA, - dai distretti di ARONA, BAVENO, BERGAMO, BRENO, BUSTO ARSIZIO, CHIAVENNA, CLUSONE, COMO, DOMODOSSOLA, LECCO, MENAGGIO, MILANO, MONZA, NOVARA, SALO', SAN PELLEGRINO, SEREGNO, SONDRIO, TREVIGLIO e VARESE verso le reti di BELLINZONA, FAIDO, LOCARNO e LUGANO (SVIZZERA); - dai distretti di BOLZANO, BRESSANONE, BRUNICO e MERANO verso le reti di COIRA, DAVOS, ILANZ, SARGANS, ST MORITZ e SCUOL (SVIZZERA)	22,00 (3)	30,60 (7)	—	682

TARIFFE TELEFONICHE INTERNAZIONALI

ZONA DI TASS.NE	RELAZIONI TELEFONICHE TRA L'ITALIA E I SEGUENTI PAESI	TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEFONICO (1)			
		IN TELESELEZIONE (2) (RITMO IN SECONDI)			TRAMITE OPERATORE
		ORDINARIA SECONDI	RIDOTTA A SECONDI	RIDOTTA B SECONDI	TARIFFA PER MINUTO (11) LIRE
III	- dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA e TRIESTE verso l'AUSTRIA; - dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA e TRIESTE verso la CROAZIA; - dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA verso la SLOVENIA; - dai compartimenti di BOLZANO, MILANO, TORINO e VERONA verso la SVIZZERA (compreso Liechtenstein); - dai compartimenti di CAGLIARI, GENOVA e TORINO verso le reti dipendenti dai centri di LIONE e MARSIGLIA (FRANCIA); - dai compartimenti di CATANIA e PALERMO verso MALTA; - dai compartimenti di CATANIA e PALERMO verso la TUNISIA	15,30 (3)	20,60 (7)	—	682
IV-A	REGNO UNITO.	12,85 (3)	13,15 (7)	—	925
IV-B	- Restante traffico verso AUSTRIA, CROAZIA, FRANCIA (compreso il principato di Monaco), MALTA, SLOVENIA, SVIZZERA (compreso Liechtenstein), TUNISIA, - ALBANIA, BELGIO, BOSNIA ERZEGOVINA, BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA, FINLANDIA, GERMANIA, GIBILTERRA, GRECIA, IRLANDA, JUGOSLAVIA (Serbia e Montenegro), LIBIA, LUSSEMBURGO MACEDONIA, NORVEGIA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO (incluse Azzorre e Madeira), REP. CECA, REP. SLOVACCA, ROMANIA, SPAGNA (compreso Principato di ANDORRA), SVEZIA, UNGHERIA	10,00 (3)	13,15 (7)	—	925
V	ALGERIA, BIELORUSSIA, ESTONIA, FAEROER (IS.), ISLANDA, LETTONIA, LITUANIA, MAROCCO, MOLDAVIA, RUSSIA, TURCHIA, UCRAINA	6,40 (3)	8,25 (7)	—	1.330
VI	CANADA, STATI UNITI D'AMERICA (tutti gli Stati).	6,80 (4)	8,00 (8)	8,50 (10)	3.247
VII	ARGENTINA, AUSTRALIA, COREA DEL SUD, GIAPPONE, MESSICO, NUOVA ZELANDA, SINGAPORE, VENEZUELA	2,90 (5)	3,50 (9)	—	3.571

TARIFFE TELEFONICHE INTERNAZIONALI

ZONA DI TASSE	RELAZIONI TELEFONICHE TRA L'ITALIA E I SEGUENTI PAESI	TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEFONICO (1)			
		IN TELESELEZIONE (2) (RITMO IN SECONDI)			TRAMITE OPERATORE
		ORDINARIA SECONDI	RIDOTTA A SECONDI	RIDOTTA B SECONDI	TARIFFA PER MINUTO (11) LIRE
VIII	ARMENIA, ARABIA SAUDITA, AZERBAIGIAN, BAHREIN EGITTO, EMIRATI ARABI UNITI, GEORGIA, GROENLANDIA, IRAN, IRAQ, ISRAELE, KAZAKISTAN, KIRGHIZISTAN, KUWAIT, LIBANO, OMAN, QATAR, SOMALIA, TAGIKISTAN, TURKMENISTAN, UZBEKISTAN, YEMEN	2,25 (5)	2,90 (9)	----	3.760
IX	BOLIVIA, BRASILE, CILE, COLOMBIA, COSTARICA, CUBA, ECUADOR, EL SALVADOR, FILIPPINE, GIORDANIA, GUATEMALA, HONDURAS, HONG KONG, NICARAGUA, PANAMA, PARAGUAY, PERU', SIRIA TAIWAN	2,20 (5)	2,55 (9)	----	4 867
X	Tutti gli altri Paesi extraeuropei	1,90 (6)	----	----	5 029

NOTE:

(1) Comprendono la soprattassa di cui all'art 1 comma 5, nella misura di lire 7 al minuto (ad eccezione di quanto previsto nella nota 12)

(2) Ad esclusione delle relazioni con tariffa interurbana nazionale, la centrale invia al contatore dell'utente 4 impulsi entro i primi 2 secondi e successivi impulsi di conteggio durante la comunicazione con un ritmo (in secondi) pari a quello riportato

(3) Tutti i giorni, esclusa la domenica, dalle ore 8,00 alle 22,00

(4) Dalle 14,00 alle 19,00 da lunedì a venerdì

(5) Dalle 8,00 alle 23,00 da lunedì a sabato

(6) Dalle 0 00 alle 24,00 di tutti i giorni

(7) Dalle 0,00 alle 8,00 e dalle 22,00 alle 24,00, da lunedì a sabato, e l'intera giornata di domenica

(8) Dalle 8,00 alle 14,00 e dalle 19,00 alle 23,00 da lunedì a venerdì, dalle 14,00 alle 23,00 di sabato e domenica

(9) Dalle 0,00 alle 8,00 e dalle 20,00 alle 24,00, da lunedì a sabato, e l'intera giornata di domenica

(10) Dalle 8,00 alle 14,00 di sabato e domenica e dalle 23,00 alle 8,00 di tutti i giorni

(11) Si applica per un minimo di un minuto

(A) Chiamate in partenza dall'Italia

Per ogni comunicazione si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 3 000

Per ogni comunicazione personale si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 15 000

(B) Chiamate in partenza dall'estero, dirette e pagabili in ITALIA

Per le comunicazioni "COLLECT" si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 13 000

Per le comunicazioni "ITALIA IN DIRETTA" si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 10 000

Per le comunicazioni "ITALIA IN DIRETTA" (effettuate con carta di credito telefonica italiana) si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 6 000

(12) Comprende la soprattassa di cui all'art 1 comma 5, nella misura di lire 20 a comunicazione

Non sono ammesse le comunicazioni pagabili all'arrivo

Per le comunicazioni originate su rete fonia-dati, si applicano le tariffe previste per la II zona

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

TABELLA B

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI INTERNAZIONALI TRAMITE OPERATORE DA/PER PAESI TERZI ("THIRD COUNTRY CALLING")

ZONA DI TASSAZIONE (*)	Tariffe per minuto di comunicazione in lire (1)		Disposizioni particolari
	1a tratta	2a tratta	
IV (+)	762	762	La prestazione è diretta solo ai possessori di carta di credito telefonica italiana (temporaneamente all'estero) e si riferisce a chiamate provenienti da e dirette a paesi esteri, effettuate tramite l'operatore italiano.
V	1.191	1.191	
VI	1.675	1.675	Per ogni comunicazione si applica:
VII	2.628	2.628	- una tariffa minutaria pari alla somma delle tariffe relative alle due tratte (1a tratta: dal paese di origine verso l'Italia, 2a tratta: dall'Italia verso il Paese di destinazione);
VIII	3.387	3.387	
IX	3.717	3.717	- una quota fissa aggiuntiva di lire 6.000 .
X	4.011	4.011	

Note:

(*) Per i Paesi vedere tabella A.

(+) I paesi inseriti nelle zona I-A, I-B, II, III, IV-A e IV-B vengono inclusi nella IV zona.

(1) Comprendente la soprattassa di cui all'art. 1 comma 5, nella misura di lire 7 al minuto.

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:*
GAMBINO

TABELLA C

TARIFFE INTERNAZIONALI PER LA CONNETTIVITA' NUMERICA A 64 K BIT/S

ZONA DI TASSAZIONE [2]	N. IMPULSI NEI PRIMI DUE SECONDI (TEMPO MEDIO)	SUCCESSIVO RITMO DEGLI IMPULSI DURANTE LA COMUNICAZIONE (IN SECONDI)
II [3]	4	14,10
III	4	10,10
IV-A	4	8,45
IV-B	4	6,60
V	4	4,40
VI	4	4,65
VII	4	2,15
VIII	4	2,05
IX	4	1,75
X	4	1,70

---

1 Comprendente la soprattassa di cui all'art 1, comma 5, nella misura di lire 7 al minuto

2 Per i Paesi vedere tabella A

3 I Paesi inseriti nelle zone I -A e I -B di cui alla tabella A vengono inclusi nella II zona

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

TABELLA D

1. Alle comunicazioni originate dagli accessi ISDN dell'abbonato verso i paesi di cui al successivo punto 2 si applicano i ritmi di tassazione in vigore per le comunicazioni internazionali effettuate tramite collegamenti commutati a 64 Kbit/s. Il valore dello scatto di contatore d'utente è fissato, salvo quanto specificatamente indicato ai successivi punti 3 e 4, in misura pari a quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 4 del presente decreto.

2. Paesi.
USA, Canada, Australia, Taiwan, Singapore, Hong Kong e Giappone.

3. Valore dello scatto.
Al traffico effettuato da un singolo accesso ISDN verso i paesi di cui al precedente punto 2 si applicano differenti valori dello scatto, in funzione di specifiche fasce di consumo, come dalla seguente tabella:

fasce di consumo (numero di scatti mensili per singolo accesso ISDN dell'abbonato)	valore dello scatto applicato a ciascuna fascia di consumo (lire)
fino a 4.000	114
da 4.001 a 30.000	109
da 30.001 a 60.000	107
oltre 60.000	104

4. Schema tariffario opzionale.
Su richiesta dell'abbonato, al traffico effettuato da tutti gli accessi ISDN dell'abbonato nell'ambito di uno stesso distretto telefonico verso i paesi di cui al precedente punto 2 si applicano differenti valori dello scatto, in funzione di specifiche fasce di consumo, come dalla seguente tabella:

fasce di consumo (numero di scatti mensili relativi a tutti gli accessi ISDN dell'abbonato nell'ambito di uno stesso distretto telefonico)	valore dello scatto applicato a ciascuna fascia di consumo (lire)
fino a 4.000	114
da 4.001 a 30.000	109
da 30.001 a 60.000	107
oltre 60.000	104

5. Ai fini della fatturazione, il periodo di rilevazione del traffico di cui al punto 1 della presente tabella può non coincidere con il periodo intercorrente tra due successive letture del contatore. L'eventuale traffico documentato successivamente all'emissione della bolletta è valorizzato a lire 127, in attesa di effettuare la dovuta regolarizzazione.

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:*
GAMBINO

DECRETO 16 maggio 1996.

Determinazione delle tariffe telefoniche ridotte per elevati volumi di traffico.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la Italcable, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990, concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni;

Viste le specifiche tecniche ETS 300-136, ETS 300-138, ETS 300-121 relative alla prestazione gruppo chiuso di utenti realizzata su rete numerica integrata nei servizi (ISDN);

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1992, n. 427, concernente il regolamento sulle aree di telecomunicazione avanzate;

Vista la convenzione stipulata il 29 dicembre 1992 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e l'Iritel approvata con decreto ministeriale 29 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992, così come modificata dalla convenzione aggiuntiva stipulata il 22 dicembre 1993 ed approvata con decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993;

Visto il decreto interministeriale 16 marzo 1994 pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1994, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1994, concernente l'approvazione delle tariffe ridotte per elevati volumi di traffico;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito la direttiva n. 90/388/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, che ha introdotto il regolamento recante la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 103 del 17 marzo 1995;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1996 concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche internazionali;

Considerato che il decreto legislativo n. 103 del 17 marzo 1995 ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 4 settembre 1995 hanno introdotto, nell'ambito dei servizi di telecomunicazioni liberalizzati, la definizione del servizio vocale per gruppi chiusi di utenti;

Ravvisata l'esigenza di distinguere la fattispecie liberalizzata del gruppo chiuso di utenti, così come definita dal decreto legislativo n. 103 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 420 sovracitati, da quella di cui al menzionato decreto ministeriale 22 giugno 1994 che definisce una prestazione della rete telefonica pubblica commutata realizzata mediante una specifica tabella di numerazione appositamente configurata;

Ravvisata l'esigenza di procedere ad una revisione delle tariffe dovute dagli abbonati, di cui al citato decreto ministeriale del 22 giugno 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. Compatibilmente con la disponibilità degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, ai collegamenti della rete pubblica commutata in uso ad uno o più abbonati che risultano configurati mediante specifica tabella di numerazione di rete si applicano i contributi, i canoni e le tariffe per il traffico di cui alla allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'abbonamento alle condizioni tariffarie di cui al comma 1 è ammesso per periodi di durata non inferiore ad un anno e per periodi pluriennali di durata pari a 3 anni o a 5 anni.

3. Per gli utenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già configurati mediante specifica tabella di numerazione di rete non si applicano i contributi di cui al punto 1 dell'allegata tabella *A*.

4. L'addebito degli scatti determinati dagli impulsi di conteggio relativi alle varie tipologie di comunicazioni avviene sulla base delle norme tecniche di omologazione dei contatori o dei dispositivi equivalenti.

5. Esclusivamente all'utenza di categoria affari che sottoscrive l'abbonamento per collegamenti della rete pubblica commutata in uso ad uno o più abbonati che risultano configurati mediante specifica tabella di

numerazione di rete nazionale, internazionale ovvero nazionale ed internazionale, è consentito l'abbonamento, per un periodo di durata non inferiore ad un mese, alle prestazioni di fonia avanzata di cui alla allegata tabella *B* che costituisce parte integrante del presente decreto.

6. In sede di emissione delle bollette, il numero degli scatti rilevati per periodi mensili è considerato cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione; il periodo di fatturazione può decorrere da qualsiasi giorno del mese di inizio della rilevazione.

Art. 2.

1. Le condizioni tariffarie di cui al presente decreto non sono cumulabili con quelle di cui al decreto ministeriale 24 settembre 1992, n. 427, citato nelle premesse.

2. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 22 giugno 1994, citato nelle premesse.

Roma, 16 maggio 1996

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ARCELLI

Il Ministro del tesoro
DINI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1996
Registro n. 4 Poste, foglio n. 221

TABELLA A

Contributi, canoni e tariffe per il traffico per collegamenti configurati in tabelle di numerazione di rete.

1. Contributi e canoni per configurazioni di collegamenti associati in tabelle di numerazione nazionale e/o internazionale.

1.1 Quota base per l'attivazione della tabella di numerazione di rete

numero di sedi in ambito nazionale	contributo di attivazione per l'abbonamento annuale (lire)	canone mensile (lire)
1	2.000.000	440.000
2 e oltre tra di loro collegate	4.500.000	500.000

1.2 Contributi aggiuntivi correlati al numero dei punti di accesso in ambito nazionale (p) della tabella di numerazione di rete

numero di punti di accesso (p)	contributo di attivazione per l'abbonamento annuale (lire)
da 2 a 5	3.000.000 x (p)
da 6 a 15	7.500.000 + 1.500.000 x (p)
da 16 a 50	18.750.000 + 750.000 x (p)
51 e oltre	48.750.000 + 150.000 x (p)

1.3 Canoni aggiuntivi correlati al numero di sedi in ambito nazionale (s) della tabella di numerazione di rete

numero di sedi (s) tra di loro collegate	canone mensile aggiuntivo (lire)
da 2 a 5	110.000 x (s)
da 6 a 15	100.000 + 90.000 x (s)
da 16 a 50	400.000 + 70.000 x (s)
51 e oltre	1.400.000 + 50.000 x (s)

1.4 I contributi ed i canoni delle prestazioni di fonia avanzata sono riportati nella tabella B.

In caso di configurazione fisica d'abbonato che prevede un numero di punti d'accesso inferiore al doppio del numero delle sedi tra di loro collegate, i canoni aggiuntivi sono calcolati secondo il seguente schema:

numero di punti di accesso (p)	canone mensile aggiuntivo (lire)
da 2 a 5	80.000 x (p)
da 6 a 15	150.000 + 50.000 x (p)
da 16 a 50	375.000 + 35.000 x (p)
51 e oltre	875.000 + 25.000 x (p)

1.5 Per gli abbonamenti pluriennali di durata pari a 3 e 5 anni si applicano i contributi riportati ai successivi punti 1.5.1 e 1.5.2. Decorsi i periodi pluriennali definiti nel primo contratto, in caso di prosecuzione del rapporto di fornitura del servizio si applicano le condizioni tariffarie dovute per gli abbonamenti annuali.

1.5.1 Abbonamento pluriennale di durata pari a 3 anni.

1.5.1.1 Quota base per l'attivazione della tabella di numerazione di rete

numero di sedi in ambito nazionale	contributo di attivazione per l'abbonamento (lire)
1	1.400.000
2 e oltre tra di loro collegate	3.150.000

1.5.1.2 Contributi aggiuntivi correlati al numero dei punti di accesso in ambito nazionale (p) della tabella di numerazione di rete

numero di punti di accesso (p)	contributo di attivazione per l'abbonamento (lire)
da 2 a 5	2.100.000 x (p)
da 6 a 15	5.250.000 + 1.050.000 x (p)
da 16 a 50	13.125.000 + 525.000 x (p)
51 e oltre	34.125.000 + 105.000 x (p)

1.5.1.3 I contributi di attivazione delle prestazioni di fonia avanzata sono ridotti del 30%.

1.5.2 Abbonamento pluriennale di durata pari a 5 anni.

1.5.2.1 Quota base per l'attivazione della tabella di numerazione di rete

numero di sedi in ambito nazionale	contributo di attivazione per l'abbonamento (lire)
1	1.000.000
2 e oltre tra di loro collegate	2.250.000

1.5.2.2 Contributi aggiuntivi correlati al numero dei punti di accesso in ambito nazionale (p) della tabella di numerazione di rete

numero di punti di accesso (p)	contributo di attivazione per l'abbonamento (lire)
da 2 a 5	1.500.000 x (p)
da 6 a 15	3.750.000 + 750.000 x (p)
da 16 a 50	9.375.000 + 375.000 x (p)
51 e oltre	24.375.000 + 75.000 x (p)

1.5.2.3 I contributi di attivazione delle prestazioni di fonia avanzata sono ridotti del 50%.

1.6 Contributi per variazioni della configurazione della tabella di numerazione di rete.

1.6.1. Contratti annuali.

Nel caso di variazione della configurazione, si calcola la differenza tra i contributi previsti per la nuova configurazione richiesta ed i contributi previsti per la configurazione preesistente; entrambi tali contributi sono valorizzati alle tariffe vigenti al momento della variazione.

La differenza così calcolata determina l'importo complessivo dei contributi dovuti.

1.6.2 Contratti pluriennali.

Nel caso di variazione della configurazione, si calcola la differenza tra i contributi previsti per la nuova configurazione richiesta ed i contributi previsti per la configurazione preesistente; entrambi tali contributi sono valorizzati alle tariffe vigenti al momento della variazione.
Alla differenza così calcolata viene applicata una riduzione percentuale in funzione del tipo di contratto e dell'anno di vigenza del contratto stesso, come di seguito indicato:

	contratto 5 anni	contratto 3 anni
primo anno	50%	30%
secondo anno	40%	20%
terzo anno	30%	10%
quarto anno	20%	
quinto anno	10%	

1.6.3 Gli importi ottenuti dalla applicazione delle riduzioni percentuali di cui al punto 1.6.2 devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire o alle mille lire inferiori in caso contrario.

1.6.4 Per il trasloco di un punto di accesso da una sede ad un'altra non è dovuto nessun contributo.

2. Tariffe del traffico

2.1 Traffico nazionale

Per le comunicazioni nazionali originate dai collegamenti configurati in tabella di numerazione di rete si applicano i ritmi di tassazione in vigore per la rete pubblica commutata. Il valore dello scatto è fissato, salvo quanto specificatamente previsto ai punti 2.1.1 e 2.1.2, in misura pari a quella stabilita dalle norme vigenti per il servizio telefonico nazionale per la categoria A.

2.1.1 Traffico interno ed esterno alla tabella di numerazione di rete

Al traffico nazionale originato da collegamenti facenti parte della tabella di numerazione di rete e destinati a collegamenti facenti parte della stessa ovvero a collegamenti esterni ad essa, si applicano differenti valori dello scatto, in funzione di specifiche fasce di consumo, come di seguito indicati:

fasce di consumo relative al traffico interno (scatti mensili)	valore dello scatto applicato a ciascuna fascia di consumo traffico interno (lire)	valore dello scatto applicato a tutto il traffico esterno (lire)
fino a 300.000	121	127
da 300.001 a 1.000.000	108	124
da 1.000.001 a 3.000.000	102	121
da 3.000.001 a 5.000.000	95	114
oltre 5.000.000	89	102

2.2 Traffico internazionale

Per le comunicazioni internazionali originate dai collegamenti configurati in tabella di numerazione di rete si applicano i ritmi di tassazione in vigore per la rete pubblica commutata. Il valore dello scatto di contatore d'utente è fissato, salvo quanto specificatamente previsto al punto 2.2.1, in misura pari a quella stabilita dalle norme vigenti per il servizio telefonico nazionale per la categoria A.

2.2.1 Traffico interno ed esterno alla tabella di numerazione di rete

A tutto il traffico internazionale originato dalla tabella di numerazione di rete si applica, al superamento di ciascuna soglia di seguito indicata, il corrispondente valore dello scatto come dal seguente schema:

soglie di consumo per tutto il traffico internazionale (scatti mensili)	valore dello scatto per tutto il traffico internazionale	
	interno al gruppo	esterno al gruppo
fino a 65.000	L. 89	L. 102
da 65.001 a 200.000	L. 83	L. 102
da 200.001 a 650.000	L. 76	L. 102
oltre 650.000	L. 76	L. 95 (*)

(*) il valore dell'impulso per il traffico internazionale esterno alla tabella di numerazione di rete, per consumi di traffico internazionale superiori a 650.000 scatti mensili, è ridotto da L. 95 a L. 89 nel caso in cui l'utente effettui traffico nazionale interno alla tabella di numerazione di rete superiore a 5.000.000 di scatti mensili.

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

TABELLA B

Contributi e canoni per le prestazioni di fonia avanzata della rete pubblica commutata

Tipo di prestazione	Contributo per abbonamenti di durata fino a un anno (lire)	Canone mensile (lire)
a) Multidestinazione delle chiamate (1)	50.000	--
per ciascuna combinazione codice numerico identificativo/numerazione nazionale d'utente (nel seguito postazione)	100.000	45.000
a1) Instradamento su base "area" (2)	–	120.000
a2) Instradamento su base "giorno della settimana"	150 000	120 000
a3) Instradamento su base "giorno dell'anno"	150 000	120 000
a4) Instradamento su base "giorno festivo"	150 000	120 000
a5) Instradamento su base "ora del giorno"	150 000	120 000
a6) Instradamento su base "percentuale"	150 000	120 000
a7) Instradamento su base "post-selezione"	150 000	120 000
b) Instradamento per emergenza su base "richiesta" (3)	150 000	120 000
c) Parzializzazione delle aree chiamanti	150 000	60 000
d) Messa in attesa delle chiamate (4)	500 000	
per ogni postazione equipaggiata	–	500 000
per ogni posizione di memoria in coda	–	100 000

Tipo di prestazione	Contributo per abbonamenti di durata fino a un anno (lire)		Canone mensile (lire)
e) Scelta del numero mnemonico	--		100 000
f) Reinstradamento su occupato	500 000		--
per ogni terminazione reinstradata definita nel piano di instradamento	--		100 000
g) Accesso telefonico a presidio centralizzato (5)	500 000		100.000
h) Chiamate a corrispondenti abituali (6)	--		--
prima tabella di numerazione (a 3 o 4 cifre)	--		--
tabelle di numerazione aggiuntive (a 3 cifre)	500 000		100.000
i) Sotto-tabella di numerazione	500 000		100 000
l) Blocco selettivo di chiamate esterne alla tabella	500.000		100.000
m) Blocco selettivo di chiamate interne alla tabella	500 000		100.000
n) Instradamento variabile per posto operatore	500.000		100 000
o) Chiamate con codice di autorizzazione (7)	500.000		--
comprensivo di 10 codici	--		60 000
per ogni ulteriore codice	--		5 000
p) Trasferimento di chiamata (8)	500 000		--
comprensivo di 10 codici	--		60 000
per ogni ulteriore codice	--		5 000
q) Accesso da remoto (9)	500 000		--
comprensivo di 10 codici	--		60 000
per ogni ulteriore codice	--		5 000
r) Documentazione mensile del traffico (10)	--		20 000
s) Conteggio in tempo reale delle chiamate (11)	--		--
per l'assegnazione del primo codice	200 000		100.000
per l'assegnazione di ogni ulteriore codice fino ad un massimo di 10	100 000		55 000
per l'attivazione, su richiesta dell'abbonato, di un evento di "conteggio in tempo reale delle chiamate" (attivazione di uno o più codici)	quota fissa	quota per codice	
durata dell'evento			
1/2 ora	125.000	22 000	
1 ora	200 000	32 000	
2 ore	300.000	50.000	
3 ore	450.000	72.000	
superiore a 3 ore fino a 24	750.000	112.000	

Disposizioni particolari

(1) Per i nuovi abbonati al servizio di addebito automatico al chiamato che sottoscrivono contestualmente l'abbonamento alla prestazione di "multidestinazione delle chiamate", si applicano unicamente i contributi previsti al punto a) della presente tabella.

Per gli abbonati al servizio di addebito automatico al chiamato con una sola combinazione codice numerico identificativo/numerazione nazionale d'utente (postazione), che sottoscrivono l'abbonamento alla prestazione di "multidestinazione delle chiamate", si applica il contributo di L. 100.000 per ciascuna postazione oltre la prima.

I canoni previsti per la prestazione di "multidestinazione delle chiamate" sono sostitutivi rispetto a quelli previsti per l'abbonamento al servizio di addebito automatico al chiamato.

Gli abbonati alla prestazione di "multidestinazione delle chiamate" sono tenuti a definire un proprio piano di instradamento delle comunicazioni secondo una o più delle modalità previste dal punto a1) al punto a7) della presente tabella.

(2) La prestazione di "instradamento su base area" non è disponibile per gli utenti abbonati al servizio di addebito automatico al chiamato delle comunicazioni internazionali

(3) L'abbonato alla prestazione di cui al punto b) è tenuto a sottoscrivere l'abbonamento alla prestazione di cui al punto g) della presente tabella.

(4) Per ciascuna chiamata messa in attesa di cui al punto d), il relativo tempo di attesa viene tassato con la tariffa interurbana dello scaglione settoriale di distanza in vigore per le comunicazioni telefoniche teleselettive, ed addebitato al chiamato e/o al chiamante in funzione della prestazione di addebito sottoscritta dall'utente chiamato.

(5) L'abbonato alla prestazione di cui al punto g) è tenuto a corrispondere una quota pari a L. 100.000 per ogni intervento del presidio centralizzato richiesto.

(6) E' consentito l'abbonamento alla prestazione di cui al punto h) con tabelle di numerazione aggiuntive solo se la prima tabella di numerazione richiesta dall'abbonato è a 4 cifre

(7) Le chiamate con codice di autorizzazione di cui al punto o) vengono addebitate secondo le tariffe in vigore per il traffico dello specifico servizio richiesto, piu una quota fissa aggiuntiva pari a L. 300 per ogni chiamata.

(8) Le chiamate trasferite di cui al punto p) vengono addebitate secondo le tariffe in vigore per il traffico dello specifico servizio richiesto, più una quota fissa aggiuntiva pari a L. 300 per ogni procedura di attivazione o di disattivazione.

(9) Ogni comunicazione da remoto di cui al punto q) viene addebitata all'abbonato secondo quanto stabilito dalle norme in vigore per il servizio di addebito automatico al chiamato più una quota fissa aggiuntiva pari a L. 300 per chiamata.

Le chiamate trasferite e da remoto di cui ai punti p) e q) sono sempre considerate chiamate interne alla tabella.

(10) Il canone previsto per la prestazione di cui al punto r) è comprensivo delle prime 1.000 conversazioni documentate; è previsto inoltre il pagamento di una quota fissa pari a L. 10 per ogni conversazione documentata oltre le prime 1.000. Tali corrispettivi non sono dovuti per il servizio di addebito automatico al chiamato.

(11) La prestazione di "conteggio in tempo reale delle chiamate" è fornita esclusivamente agli utenti abbonati al servizio di addebito automatico al chiamato delle comunicazioni nazionali con ripartizione a quota fissa.

I contributi e i canoni previsti per l'abbonamento alla prestazione di "conteggio in tempo reale delle chiamate" sono sostitutivi rispetto a quelli previsti per l'abbonamento al servizio di addebito automatico al chiamato.

Per ciascuna comunicazione effettuata da un utente della rete pubblica verso un codice di "conteggio in tempo reale delle chiamate" durante l'attivazione di un evento e terminata su un messaggio fonico preregistrato, viene addebitata all'utente chiamante una quota pari ad uno scatto di contatore. All'utente chiamato viene addebitata, detratto l'addebito al chiamante, la tariffa per le comunicazioni secondo il seguente criterio:

- per ciascuna comunicazione nazionale nell'ambito del distretto si applica la tariffa interurbana di primo scaglione di distanza prevista dalle tariffe telefoniche in vigore per le comunicazioni teleselettive;

- per ciascuna comunicazione interdistrettuale si applica la tariffa prevista dalle norme in vigore per la rete telefonica pubblica commutata. Ai fini della determinazione dello scaglione tariffario e della documentazione delle comunicazioni, l'abbonato chiamante e sempre considerato ubicato nella rete urbana del settore centro di distretto.

A) Per ogni variazione delle modalità di espletamento delle prestazioni di cui alla presente tabella, derivante da richiesta dell'abbonato, è dovuto il contributo di L. 100.000.

B) E' cura del gestore della rete dare adeguata informativa all'utenza, tramite avvisi a mezzo stampa o messaggi da inserire nella bolletta telefonica, circa le modalità di addebito all'utente chiamante e le relative numerazioni di accesso.

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:*
GAMBINO

DECRETO 16 maggio 1996.

Determinazione delle tariffe telefoniche per il servizio di addebito automatico di chiamata (numero verde) e per le prestazioni di fonia avanzata.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990 concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990;

Visti i decreti ministeriali 27 aprile 1990, concernenti rispettivamente la determinazione delle tariffe dovute per le prestazioni relative alle comunicazioni telefoniche, nazionali ed internazionali, in servizio automatico con addebito al chiamato (numero verde), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1990;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1994, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali, ed in particolare l'art. 22;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1995, concernente le tariffe promozionali per la diffusione delle prestazioni di fonia avanzata rese disponibili, nell'ambito del servizio telefonico, dall'evoluzione tecnologica;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1996, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche internazionali;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1996, concernente le tariffe ridotte per elevati volumi di traffico;

Riconosciuta l'esigenza di individuare nuove tariffe delle prestazioni di fonia avanzata rese disponibili, nell'ambito del servizio telefonico, dall'evoluzione tecnologica;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli utenti di categoria affari è consentito l'abbonamento ai seguenti servizi di addebito automatico al chiamato:

a) addebito automatico al chiamato nazionale, secondo una delle tre seguenti modalità, definita in sede contrattuale dall'abbonato al servizio (utente chiamato):

1) addebito totale al chiamato;

2) addebito con ripartizione a quota fissa;

3) addebito con ripartizione a tempo;

b) addebito automatico al chiamato internazionale, per comunicazioni internazionali.

2. L'abbonamento ai servizi di cui al comma 1 è ammesso, di norma, per un periodo di durata annuale; tuttavia, esso può essere consentito anche per periodi di durata non inferiore ad un mese.

3. I servizi di cui ai commi 1 e 2 sono forniti, compatibilmente con le disponibilità degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, alle condizioni di cui alla allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Esclusivamente all'utenza di categoria affari che sottoscrive l'abbonamento per il servizio di addebito automatico al chiamato nazionale, e per collegamenti della rete pubblica commutata in uso ad uno o più abbonati che risultano configurati mediante specifica tabella di numerazione di rete nazionale, internazionale ovvero nazionale e internazionale, è consentito l'abbonamento, per un periodo di durata non inferiore ad un mese, alle prestazioni di fonia avanzata di cui alla allegata tabella *B* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono fornite compatibilmente con la disponibilità degli impianti e con le esigenze di pubblico servizio, alle condizioni di cui alla allegata tabella *B*.

3. L'addebito degli scatti determinati dagli impulsi di conteggio relativi alle varie tipologie di comunicazioni avviene sulla base delle norme tecniche di omologazione dei contatori o dei dispositivi equivalenti.

Art. 3.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla medesima data sono abrogati i decreti ministeriali 27 aprile 1990 concernenti, rispettivamente, la determinazione delle tariffe dovute per le prestazioni relative alle comunicazioni telefoniche, nazionali ed internazionali, in servizio automatico con addebito al chiamato (numero verde) e 11 gennaio 1995, citati in premessa.

Roma, 16 maggio 1996

Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni
GAMBINO

Il Ministro del bilancio e
della programmazione economica
ARCELLI

Il Ministro del tesoro
DINI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1996
Registro n. 4 Poste, foglio n. 222

TABELLA A

Contributi, canoni e tariffe per il traffico per il servizio di addebito automatico al chiamato

1. Addebito automatico al chiamato in ambito nazionale

1.1. contributi e canoni

contributo:	per ogni codice	lire	132.000
canone mensile:	per ogni codice	lire	105.000
documentazione mensile del traffico: (su richiesta dell'abbonato)	gratuita		

1.2. Tariffe per il traffico nazionale

1.2.1 Per ciascuna comunicazione nazionale nell'ambito del distretto si applica la tariffa interurbana di primo scaglione di distanza prevista dalle tariffe telefoniche in vigore per le comunicazioni teleselettive.

Per ciascuna comunicazione interdistrettuale si applica la tariffa prevista dalle norme in vigore per la rete telefonica pubblica commutata. Ai fini della determinazione dello scaglione tariffario e della documentazione delle comunicazioni, l'abbonato chiamante è sempre considerato ubicato nella rete urbana del settore centro di distretto.

1.2.2 L'addebito relativo a ciascuna comunicazione destinata agli utenti -che sottoscrivano l'abbonamento al servizio di addebito automatico al chiamato viene ripartito tra l'utente chiamato (abbonato al servizio) e l'utente chiamante secondo una delle tre seguenti modalità, definita in sede contrattuale dall'abbonato al servizio (utente chiamato):

a - addebito totale al chiamato;

b - addebito con ripartizione a quota fissa:
al chiamante 1 scatto;
al chiamato le tariffe per le comunicazioni di cui al punto 1.2.1 della presente tabella, detratto l'addebito al chiamante;

c - addebito con ripartizione a tempo:
al chiamante la tariffa interurbana settoriale;
al chiamato le tariffe delle comunicazioni di cui al punto 1.2.1 della presente tabella, detratto l'addebito al chiamante.

E' cura del gestore della rete dare adeguata informativa all'utenza, tramite avvisi a mezzo stampa o messaggi da inserire nella bolletta telefonica, circa le suddette modalità di addebito all'utente chiamante e le relative numerazioni di accesso.

1.3. Valore dello scatto a valere per le comunicazioni in ambito nazionale.
Al traffico nazionale si applicano differenti valori dello scatto, in funzione di specifiche fasce di consumo, come dalla seguente tabella:

fasce di consumo per codice (scatti mensili)	valore dello scatto applicato a ciascuna fascia di consumo (lire)
fino a 5.000	127
da 5.001 a 400.000	121
oltre 400.000	102

2. Addebito automatico al chiamato in ambito internazionale.

2.1. Contributi e canoni

contributo	per ogni codice	lire 132.000
canone mensile:		
fino a tre codici	per ogni codice	lire 105.000
da quattro a nove codici	per ogni codice	lire 85.000
oltre nove codici	per ogni codice	lire 50.000
documentazione mensile del traffico: (su richiesta dell'abbonato)	gratuita	

2.2. Tariffe per il traffico internazionale.

2.2.1 Per ciascuna comunicazione internazionale è applicata all'abbonato chiamato la tassazione prevista dalle disposizioni in vigore in Italia per il servizio telefonico teleselettivo nella relazione internazionale considerata.

Alle comunicazioni effettuate con i paesi europei e del bacino del Mediterraneo, per le quali sono in vigore più zone tariffarie, è applicata un'unica tariffa corrispondente a quella della zona a tariffa più elevata.

2.2.2. Valore dello scatto a valere per le comunicazioni in ambito internazionale

A tutto il traffico internazionale si applica, al superamento della soglia indicata, il valore dello scatto come dalla seguente tabella:

soglie di consumo per tutti i codici dell'abbonato (scatti mensili)	valore dello scatto per tutto il traffico (lire)
fino a 15.000	127
da 15.001 a 80.000	121
da 80.001 a 160 000	114
da 160.001 a 240.000	108
oltre 240.000	102

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

TABELLA B

Contributi e canoni per le prestazioni di fonia avanzata della rete pubblica commutata

Tipo di prestazione	Contributo per abbonamenti di durata fino a un anno (lire)	Canone mensile (lire)
a) Multidestinazione delle chiamate (1)	50.000	–
per ciascuna combinazione codice numerico identificativo/numerazione nazionale d'utente (nel seguito postazione)	100.000	45.000
a1) Instradamento su base "area" (2)	–	120.000
a2) Instradamento su base "giorno della settimana"	150.000	120.000
a3) Instradamento su base "giorno dell'anno"	150.000	120.000
a4) Instradamento su base "giorno festivo"	150.000	120.000
a5) Instradamento su base "ora del giorno"	150.000	120.000
a6) Instradamento su base "percentuale"	150.000	120.000
a7) Instradamento su base "post-selezione"	150.000	120.000
b) Instradamento per emergenza su base "richiesta" (3)	150.000	120.000
c) Parzializzazione delle aree chiamanti	150.000	60.000
d) Messa in attesa delle chiamate (4)	500.000	
per ogni postazione equipaggiata	–	500.000
per ogni posizione di memoria in coda	–	100.000

Tipo di prestazione	Contributo per abbonamenti di durata fino a un anno (lire)		Canone mensile (lire)
e) Scelta del numero mnemonico	--		100 000
f) Reinstradamento su occupato	500 000		--
per ogni terminazione reinstradata definita nel piano di instradamento	--		100 000
g) Accesso telefonico a presidio centralizzato (5)	500 000		100.000
h) Chiamate a corrispondenti abituali (6)	--		--
prima tabella di numerazione (a 3 o 4 cifre)	--		--
tabelle di numerazione aggiuntive (a 3 cifre)	500 000		100 000
i) Sotto-tabella di numerazione	500 000		100 000
l) Blocco selettivo di chiamate esterne alla tabella	500 000		100 000
m) Blocco selettivo di chiamate interne alla tabella	500 000		100 000
n) Instradamento variabile per posto operatore	500 000		100 000
o) Chiamate con codice di autorizzazione (7)	500 000		--
comprensivo di 10 codici	--		60 000
per ogni ulteriore codice	--		5 000
p) Trasferimento di chiamata (8)	500 000		--
comprensivo di 10 codici	--		60.000
per ogni ulteriore codice	--		5 000
q) Accesso da remoto (9)	500 000		--
comprensivo di 10 codici	--		60.000
per ogni ulteriore codice	--		5.000
r) Documentazione mensile del traffico (10)	--		20.000
s) Conteggio in tempo reale delle chiamate (11)	--		--
per l'assegnazione del primo codice	200 000		100.000
per l'assegnazione di ogni ulteriore codice fino ad un massimo di 10	100 000		55 000
per l'attivazione, su richiesta dell'abbonato, di un evento di "conteggio in tempo reale delle chiamate" (attivazione di uno o più codici):	quota fissa	quota per codice	
durata dell'evento			
1/2 ora	125 000	22.000	
1 ora	200 000	32.000	
2 ore	300.000	50.000	
3 ore	450.000	72.000	
superiore a 3 ore fino a 24	750 000	112 000	

Disposizioni particolari

(1) Per i nuovi abbonati al servizio di addebito automatico al chiamato che sottoscrivono contestualmente l'abbonamento alla prestazione di "multidestinazione delle chiamate", si applicano unicamente i contributi previsti al punto a) della presente tabella.

Per gli abbonati al servizio di addebito automatico al chiamato con una sola combinazione codice numerico identificativo/numerazione nazionale d'utente (postazione), che sottoscrivono l'abbonamento alla prestazione di "multidestinazione delle chiamate", si applica il contributo di L. 100.000 per ciascuna postazione oltre la prima.

I canoni previsti per la prestazione di "multidestinazione delle chiamate" sono sostitutivi rispetto a quelli previsti per l'abbonamento al servizio di addebito automatico al chiamato.

Gli abbonati alla prestazione di "multidestinazione delle chiamate" sono tenuti a definire un proprio piano di instradamento delle comunicazioni secondo una o più delle modalità previste dal punto a1) al punto a7) della presente tabella.

(2) La prestazione di "instradamento su base area" non e disponibile per gli utenti abbonati al servizio di addebito automatico al chiamato delle comunicazioni internazionali.

(3) L'abbonato alla prestazione di cui al punto b) è tenuto a sottoscrivere l'abbonamento alla prestazione di cui al punto g) della presente tabella.

(4) Per ciascuna chiamata messa in attesa di cui al punto d), il relativo tempo di attesa viene tassato con la tariffa interurbana dello scaglione settoriale di distanza in vigore per le comunicazioni telefoniche teleselettive, ed addebitato al chiamato e/o al chiamante in funzione della prestazione di addebito sottoscritta dall'utente chiamato.

(5) L'abbonato alla prestazione di cui al punto g) è tenuto a corrispondere una quota pari a L. 100.000 per ogni intervento del presidio centralizzato richiesto.

(6) E' consentito l'abbonamento alla prestazione di cui al punto h) con tabelle di numerazione aggiuntive solo se la prima tabella di numerazione richiesta dall'abbonato è a 4 cifre.

(7) Le chiamate con codice di autorizzazione di cui al punto o) vengono addebitate secondo le tariffe in vigore per il traffico dello specifico servizio richiesto, più una quota fissa aggiuntiva pari a L. 300 per ogni chiamata.

(8) Le chiamate trasferite di cui al punto p) vengono addebitate secondo le tariffe in vigore per il traffico dello specifico servizio richiesto, più una quota fissa aggiuntiva pari a L. 300 per ogni procedura di attivazione o di disattivazione.

(9) Ogni comunicazione da remoto di cui al punto q) viene addebitata all'abbonato secondo quanto stabilito dalle norme in vigore per il servizio di addebito automatico al chiamato più una quota fissa aggiuntiva pari a L 300 per chiamata.

Le chiamate trasferite e da remoto di cui ai punti p) e q) sono sempre considerate chiamate interne alla tabella.

(10) Il canone previsto per la prestazione di cui al punto r) è comprensivo delle prime 1.000 conversazioni documentate; è previsto inoltre il pagamento di una quota fissa pari a L.

10 per ogni conversazione documentata oltre le prime 1.000. Tali corrispettivi non sono dovuti per il servizio di addebito automatico al chiamato.

(11) La prestazione di "conteggio in tempo reale delle chiamate" è fornita esclusivamente agli utenti abbonati al servizio di addebito automatico al chiamato delle comunicazioni nazionali con ripartizione a quota fissa.

I contributi e i canoni previsti per l'abbonamento alla prestazione di "conteggio in tempo reale delle chiamate" sono sostitutivi rispetto a quelli previsti per l'abbonamento al servizio di addebito automatico al chiamato.

Per ciascuna comunicazione effettuata da un utente della rete pubblica verso un codice di "conteggio in tempo reale delle chiamate" durante l'attivazione di un evento e terminata su un messaggio fonico preregistrato, viene addebitata all'utente chiamante una quota pari ad uno scatto di contatore. All'utente chiamato viene addebitata la tariffa per le comunicazioni di cui al punto 1.2.1. della precedente tabella A, detratto l'addebito al chiamante.

A) Per ogni variazione delle modalità di espletamento delle prestazioni di cui alla presente tabella, derivante da richiesta dell'abbonato, è dovuto il contributo di L. 100.000.

B) E' cura del gestore della rete dare adeguata informativa all'utenza, tramite avvisi a mezzo stampa o messaggi da inserire nella bolletta telefonica, circa le modalità di addebito all'utente chiamante e le relative numerazioni di accesso.

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:*
GAMBINO

DECRETO 16 maggio 1996.

Determinazione delle tariffe promozionali per il traffico telefonico internazionale (call again).

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, così come modificata con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989;

Visto il regolamento internazionale delle telecomunicazioni (Melbourne 1988);

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990, concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, concernente disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1992 concernente la determinazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensità di traffico della rete telefonica pubblica commutata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1992, n. 427, concernente il regolamento sulle aree di telecomunicazione avanzate;

Vista la convenzione stipulata il 29 dicembre 1992 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e l'Iritel approvata con decreto ministeriale 29 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992, così come modificata dalla convenzione aggiuntiva stipulata il 22 dicembre 1993 ed approvata con decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993;

Visto il «piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazione» approvato dal CIP con provvedimento n. 20/1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1994, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1996, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche internazionali;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1996, concernente le tariffe ridotte per elevati volumi di traffico;

Ravvisata l'esigenza di procedere ad una revisione delle tariffe dovute dagli abbonati alla rete numerica integrata nei servizi (ISDN) e dagli abbonati configurati in tabella di numerazione che sviluppano elevati volumi di traffico;

Ravvisata l'opportunità di favorire lo sviluppo dell'utenza sulla rete numerica integrata nei servizi (ISDN);

Decreta:

Art. 1.

1. Compatibilmente con la disponibilità degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, gli abbonati alla rete numerica integrata nei servizi (ISDN) e gli abbonati configurati mediante specifica tabella di numerazione della rete pubblica commutata hanno la facoltà, entro 12 mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, di aderire alle condizioni tariffarie promozionali «call again» a valere per il traffico internazionale, di cui al successivo comma 2.

2. Per le comunicazioni internazionali dirette verso i paesi: USA, Canada, Australia, Taiwan, Singapore, Hong Kong e Giappone in partenza da collegamenti in uso ad uno o più abbonati che risultano configurati mediante specifica tabella di numerazione di rete si applicano, su richiesta, le condizioni tariffarie promozionali «call again» di cui agli articoli seguenti. Tali condizioni tariffarie si applicano su richiesta anche alle comunicazioni in partenza da tutti gli accessi ISDN sottoscritti dal medesimo utente nell'ambito di uno stesso distretto telefonico e dirette verso i suddetti paesi.

Art. 2.

1. Su richiesta dell'utente con accessi ISDN interessato a sviluppare elevati volumi di traffico da un determinato distretto telefonico verso i paesi di cui al comma 2, dell'art. 1, la concessionaria provvede ad individuare, attraverso misure di traffico, documentazioni esistenti e correlazioni con dati di consumo storici, il traffico (in termini di numero di scatti) svolto nell'ambito del distretto telefonico predefinito, per tutti i collegamenti di rete telefonica pubblica commutata nonché per tutti gli accessi ISDN del sopracitato abbonato nel medesimo distretto, verso i paesi suddetti, per un adeguato periodo di tempo.

2. Il consumo annuo dell'utente in termini di scatti, nel distretto telefonico interessato (base annua di riferimento), è ottenuto moltiplicando il numero di scatti rilevato per il rapporto tra 12 (numero complessivo di mesi nell'anno) ed il numero dei mesi di rilevazione. Tale livello di traffico viene assunto a base annua di riferimento per definire:

a) la soglia di consumo «call again», pari al doppio della base annua di riferimento;

b) l'importo da corrispondere al gestore, per un consumo di traffico verso i paesi di cui al comma 2 dell'art. 1 non superiore alla soglia «call again» e per la quota eccedente tale soglia.

3. In caso di richiesta effettuata su più distretti telefonici, l'abbonato deve sottoscrivere tanti contratti «call again» quanti sono i distretti telefonici richiesti.

Art. 3.

1. L'importo dovuto a seguito della sottoscrizione del contratto «call again» viene calcolato moltiplicando la base annua di riferimento per L. 127 ed incrementando del 10% il valore ottenuto. L'importo risultante viene rateizzato in sei quote bimestrali, ciascuna pari ad 1/6 della somma complessiva.

2. Alla fine dei dodici mesi di vigenza del contratto, qualora il numero totale di scatti generati dalle comunicazioni verso i paesi di cui al comma 2 dell'art. 1, misurati applicando i ritmi di tassazione per il traffico internazionale in vigore per i collegamenti commutati a 64 Kbit/s, è superiore alla soglia di consumo «call again», a tutti gli scatti eccedenti la soglia «call again» viene applicato il valore dello scatto pari a L. 114. Tale importo è addebitato all'abbonato con bolletta di conguaglio entro il periodo di fatturazione successivo.

3. Ai fini della fatturazione, il periodo di documentazione per la rilevazione del traffico può non coincidere con il periodo intercorrente tra due letture consecutive del contatore.

Art. 4.

1. Su richiesta degli utenti configurati mediante specifica tabella di numerazione della rete pubblica commutata, interessati a sviluppare elevati volumi di traffico verso i paesi di cui al comma 2, dell'art. 1, la concessionaria provvede ad individuare, attraverso misure di traffico, documentazioni esistenti e correlazioni con dati di consumo storici, il traffico (in termini di numero di scatti) svolto da tutti i collegamenti intestati al singolo abbonato configurati in tabella di numerazione verso i paesi di cui al comma 2 del precedente art. 1, per un adeguato periodo di tempo.

2. Il consumo annuo dell'utente, in termini di scatti, è ottenuto moltiplicando il numero di scatti rilevato per il rapporto tra 12 (numero complessivo di mesi nell'anno) ed il numero dei mesi di rilevazione. Tale livello di traffico viene assunto a base annua di riferimento per definire:

a) la soglia di consumo «call again», pari al doppio della base annua di riferimento;

b) l'importo da corrispondere al gestore, per un consumo di traffico verso i paesi di cui al comma 2, dell'art. 1 non superiore alla soglia «call again» e per la quota eccedente tale soglia.

3. L'importo dovuto a seguito della sottoscrizione del contratto di abbonamento «call again» viene calcolato moltiplicando la base di consumo annua di riferimento (espressa in scatti) per L. 127 ed incrementando del 10% il valore ottenuto. L'importo risultante viene rateizzato in sei quote bimestrali, ciascuna pari ad 1/6 della somma complessiva. Tale importo è addebitato all'abbonato con bolletta di conguaglio entro il periodo di fatturazione successivo.

4. Alla fine dei dodici mesi di vigenza del contratto, qualora il numero totale di scatti generati dalle comunicazioni verso i paesi di cui al comma 2, dell'art. 1, misurati applicando i ritmi di tassazione in vigore per la fascia ordinaria del traffico internazionale della rete pubblica commutata, è superiore alla soglia di consumo «call again», si procede ad un conguaglio. In tale caso, a tutti gli scatti eccedenti la soglia «call again» viene applicato il valore dello scatto pari a L. 102. Tale importo è addebitato all'abbonato con bolletta di conguaglio entro il periodo di fatturazione successivo.

Art. 5.

1. La misurazione dei consumi verso i paesi di cui al comma 2, dell'art. 1 viene effettuata a titolo gratuito dalla concessionaria, la quale non ha nessun obbligo di fornire elementi informativi di dettaglio eccetto la valorizzazione della soglia «call again», come sopra indicata. La concessionaria ha comunque l'obbligo di presentare la valorizzazione della soglia «call again» entro sei mesi dalla richiesta dell'utente. Il contratto «call again» ha decorrenza a seguito dell'accettazione della soglia da parte del contraente, a partire dal periodo di fatturazione successivo.

Art. 6.

1. Le condizioni tariffarie agevolate «call again» di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre forme di agevolazioni tariffarie per traffico verso i paesi di cui al comma 2, dell'art. 1.

2. Il totale degli scatti effettuati verso i paesi di cui al comma 2, dell'art. 1 contribuisce comunque alla definizione del monte scatti complessivo valevole per le vigenti

agevolazioni tariffarie per utenti ad alto traffico, previste per collegamenti in uso ad uno o più abbonati che risultano configurati mediante specifica tabella di numerazione della rete pubblica commutata.

3. L'abbonamento alle condizioni tariffarie promozionali «call again» di cui ai precedenti articoli è ammesso per un periodo di durata pari ad un anno e non è rinnovabile.

4. In sede di emissione delle bollette, il numero degli scatti rilevati per periodi mensili è considerato cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione; il periodo di fatturazione può decorrere da qualsiasi giorno del mese di inizio della rilevazione.

5. L'addebito degli scatti determinati dagli impulsi di conteggio relativi alle varie tipologie di comunicazioni avviene sulla base delle norme tecniche di omologazione dei contatori o dei dispositivi equivalenti.

Art. 7.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1996

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ARCELLI

Il Ministro del tesoro
DINI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1996
Registro n. 4 Poste, foglio n. 223

DECRETO 16 maggio 1996.

Individuazione dei contributi, canoni e tariffe per le prestazioni fornite sulla rete di telecomunicazioni numerica, integrata nei servizi (ISDN).

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visti il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1988, concernente l'approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico e il decreto ministeriale 13 febbraio 1995, n. 191, concernente modificazioni al regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990, concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, concernente disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1992 concernente la determinazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensità di traffico della rete telefonica pubblica commutata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1992, n. 427, concernente il regolamento sulle aree di telecomunicazioni avanzate;

Vista la delibera del Comitato interministeriale prezzi 30 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992, con la quale è stato approvato il piano per la ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni (provvedimento n. 20/1992);

Visto il decreto interministeriale 16 marzo 1994 pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1994, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;

Vista la delibera CIPE del 16 dicembre 1994 concernente «Determinazioni inerenti al settore delle telecomunicazioni» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 1994;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1996, concernente le tariffe ridotte per elevati volumi di traffico;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella *L* del decreto ministeriale 16 marzo 1994 citato nelle premesse è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

1. L'art. 22 del decreto ministeriale 16 marzo 1994 citato nelle premesse è sostituito dal seguente:

«1. La tariffa per l'utenza che sviluppa elevati volumi di traffico può articolarsi in diverse modulazioni di valore del canone di abbonamento in correlazione a valori dello scatto ridotti rispetto a quello ordinario fino ad un massimo del 30%, da applicare anche a soglie progressive di consumi. Le articolazioni della tariffa sono autorizzate, su proposta della società concessionaria, con apposito provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2. La società, al fine di promuovere la diffusione dei servizi e relative prestazioni, può stabilire, previa autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni, anche per aree territoriali delimitate, l'offerta agli abbonati di servizi e prestazioni a condizioni promozionali.

3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 continuano ad applicarsi le disposizioni dei decreti ministeriali 13 marzo 1992, 24 settembre 1992, n. 427, e 16 maggio 1996».

Art. 3.

1. L'addebito degli scatti determinati dagli impulsi di conteggio relativi alle varie tipologie di comunicazioni avviene sulla base delle norme tecniche di omologazione dei contatori o dei dispositivi equivalenti.

Art. 4.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1996

Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni
GAMBINO

Il Ministro del bilancio e
della programmazione economica
ARCELLI

Il Ministro del tesoro
DINI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1996
Registro n. 4 Poste, foglio n. 224

TABELLA

CONTRIBUTI, CANONI E TARIFFE DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DELLA RETE NUMERICA INTEGRATA NEI SERVIZI (rete ISDN)

L'accesso base alla rete ISDN è configurabile con due canali a 64 Kbit/s, mentre quello primario è configurabile con 15 o 20 o 25 o 30 canali a 64 Kbit/s.
Gli accessi come sopra definiti sono comprensivi della terminazione di rete in sede d'utente.

1 *Contributi*

tipo di corrispettivo	nuovo impianto	nuovo impianto multiplo[1] per accesso	trasloco
1.1 accesso base	L. 400.000	L. 300.000	L. 200.000
1.2 accesso primario	L. 600.000		L. 300.000

2. *Canoni mensili di abbonamento*

2.1	Accesso base singolo	L. 50.000
2.2	Accesso base multiplo.	
2.2.1	con canali bidirezionali o uscenti	L. 50.000
2.2.2	con canali entranti	L. 30.000
2.2.3	con canali entranti o bidirezionali, con numerazione ridotta	L. 84.000
2.2.4	con canali entranti o bidirezionali, con numerazione ridotta e selezione passante	L. 108.000

Disposizioni particolari
L'accesso base multiplo con numerazione ridotta (di cui al punto 2.2.3) e con numerazione ridotta e selezione passante (di cui al punto 2.2.4) è fornito solo per configurazioni di almeno tre accessi base

2.3	Accesso primario	
2.3.1	per ogni canale bidirezionale o uscente	L. 23.000
2.3.2	per ogni canale entrante	L. 13.000
2.3.3	per ogni canale entrante o bidirezionale con numerazione ridotta	L. 34.000
2.3.4	per ogni canale entrante o bidirezionale con numerazione ridotta e selezione passante	L. 44.000

L'accesso primario di cui al punto 2.3 è configurato con un minimo di 15 canali e per tale accesso deve essere corrisposto un importo minimo mensile pari ad almeno L. 345.000

---

[1] Nel caso di più accessi base multipli (di cui al punto 2.2)

3. *Contributi e canoni per l'accesso temporaneo di cui al comma 2 dell'art. 21 del decreto ministeriale 16 marzo 1994, citato nelle premesse.*

3.1 Contributi
3.1.1 Accesso base L.600.000
3.1.2 Accesso primario L.900.000
3.2 I canoni mensili per l'accesso temporaneo sono stabiliti nel punto 2 della presente tabella e si applicano anche per periodi di accesso inferiori al mese.

4 *Tariffe delle comunicazioni*
4.1 Per ogni comunicazione sono dovute le tariffe in vigore per le comunicazioni effettuate attraverso la rete telefonica pubblica commutata.

4.2 Valore dello scatto
Ai fini di quanto previsto nella presente tabella il valore dello scatto di contatore d'utente è fissato in misura pari a quella stabilita dalla tabella C2 del decreto ministeriale 16 marzo 1994, citato nelle premesse, per la categoria A.

5 *Servizi supplementari a commutazione di circuito*

5.1 Documentazione degli addebiti:
Per la documentazione delle comunicazioni interdistrettuali e internazionali, fornita a richiesta dell'utente, sono dovuti:
canone mensile, comprensivo della documentazione di 30 comunicazioni L. 500
per ogni comunicazione documentata oltre le prime 30 L. 25 per comunicazione

5.2 Disabilitazione a chiave numerica
Per la disabilitazione a chiave numerica delle comunicazioni interdistrettuali e internazionali sono dovuti:
contributo di attivazione L. 22.000
canone mensile di abbonamento per accesso base L. 3.500

5.3 Indicazione conteggio in tempo reale:

contributo di attivazione	L.	22.000
canone mensile di abbonamento per accesso base	L.	3.500
canone mensile di abbonamento per accesso primario	L.	26.000

5.4 Telelettura del contatore

Per ciascuna interrogazione si applica una tariffa determinata mediante l'invio di un impulso al contatore di abbonato.

5.5 Trasferimento ad altro numero delle chiamate entranti

Per ciascuna procedura di attivazione, disattivazione e verifica si applica una tariffa determinata mediante l'invio di un impulso al contatore di abbonato.

Le comunicazioni stabilite durante l'espletamento del servizio sono tariffate secondo il seguente criterio: l'utente chiamante è tassato per la comunicazione verso l'utente chiamato; l'utente chiamato è tassato per la comunicazione tra la sede del proprio impianto e quella dove ha trasferito le chiamate.

5.6 Multinumero:

contributo di attivazione	L.	22.000
canone mensile per numero	L.	2.000

5.7 Tabella di numerazione di rete

Contributo attivazione per tabella	L.	22.000
Contributo attivazione per ogni accesso	L.	5.000
Canone mensile per ogni tabella	L.	55.000
Canone mensile per accesso base	L.	2.500
Canone mensile per accesso primario	L.	5.000

5.8 Segnalazione utente - utente

Contributo attivazione	L.	22.000
Canone mensile per accesso base	L.	10.000
Canone mensile per accesso primario	L.	20.000

5.9 Sottoindirizzamento

Contributo attivazione	L.	22.000
Canone mensile per accesso base	L.	5.000
Canone mensile per accesso primario	L.	10.000

5.10 Modifica dei parametri

Per ogni modifica è dovuto un contributo di	L.	44.000

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:*
GAMBINO

96A3887

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651413) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189